Conseguentemente:

sostituire l'articolo 67, con il seguente:

ART. 67.

(Interventi nel settore della cantieristica e degli investimenti navali).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno di durata dodecennale di euro 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2004.

2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzato un limite di impegno di durata quindicennale di euro 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2005.

3. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzato un limite di impegno di durata quindicennale di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2004.

all'articolo 69, comma 1, tabella B, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *voce:* limite di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 21.500;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

62. 24. (ex 67. 11.) Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma, tabella 1, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13 comma 1 (u.p.b. 1.2.10.2 – cap 7060/p) *apportare la seguente variazione:*

2005: – 5.000.

Conseguentemente:

all'articolo 67, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la somma annuale *fino alla fine del comma con le seguenti:* la somma di 20 milioni di euro in limiti di impegno quindicennali a partire dal 2004. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma di 5 milioni di euro in limiti di impegno quindicennali a partire dal 2005. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene stabilita la nuova graduatoria per la concessione del contributo sulla base dello stato di avanzamento raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

all'articolo 69, comma 1, tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 12.000 (limiti di impegno);
2006: – 12.000 (limite di impegno);

all'articolo 69, comma 1, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

62. 26. (ex 67. 1.) Campa.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *dopo la voce:* legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione di opere strategiche (1.2.10.2 – cap. 7060/p) *aggiungere la seguente:* Legge n. 166 del 2002, Articolo 38, comma 6, Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8 179):

2004: 5.000;
2005: 5.000;
2006: 5.000.

Conseguentemente:

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

rubrica: Ministero infrastrutture *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 10.000.

62. 27. (ex 62. 39.) Lion, Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, tabella 1, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *dopo la voce:* Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9. – capp. 8186-8169) *aggiungere la seguente:* Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, articolo 11:

2004: 10.000.

Conseguentemente all'articolo 69, comma 1, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e finanze *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

62. 28. (ex 62. 16.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Vernetti, Calzolaio, Ruggero Ruggeri, Ruzzante, Giachetti, Valpiana, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere, in fine, la seguente rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8; completamento riforma ordinamenti didattici; edilizia universitaria (Università e ricerca – 25.2.3.3 – cap. 8957):

2004: 50.000 – anno terminale 2018.

Conseguentemente, all'articolo 69, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della stessa entità.*

62. 31. (ex 62. 19.) Colasio, Bimbi.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere, in fine, la seguente rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8; completamento riforma ordinamenti didattici; edilizia universitaria (Università e ricerca – 25.2.3.3 – cap. 8957):

2004: 10.000 – anno terminale 2018.

Conseguentemente, all'articolo 69, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare la seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

62. 32. (ex 62. 18.) Colasio, Bimbi.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere, in fine, la seguente rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: interventi di decongestionamento degli Atenei (Limiti impegno) (25.2.3.8 – fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 900/5p):

2004: 10.000 – anno terminale 2018.

Conseguentemente, all'articolo 69, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limite di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

62. 33. (ex 62. 17.) Colasio, Bimbi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per la ultimazione dei lavori di riparazione-ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui alla legge n. 363 del 1984 ed alla successiva O.M. 905/87, è autorizzato

un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.500;
2005: – 5.500;
2006: – 5.500.

62. 39. (ex 62. 4.) Riccio.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Per gli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n 798, articolo 6 lettere *a), b), c), d),* i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Tre Porti sono autorizzati a contrarre mutui finalizzati con un limite di impegno quindicennale pari a 5 milioni (anno terminale 2018) a decorrere dal 2004 e 15 milioni (anno terminale 2019) a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5 milioni;
2005: – 10 milioni;
2006: – 10 milioni.

alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *voce:* limite di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10 milioni;
2006: – 10 milioni.

62. 40. (ex 62. 7.) Vianello.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

(Fondo per la mobilità sostenibile).

1. Per la realizzazione e la gestione dei sistemi alternativi di trasporto per il miglioramento della qualità è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo Unico per la Mobilità Sostenibile nelle aree urbane. Per il finanziamento del Fondo è autorizzato, a decorrere dall'armo 2004, un limite di impegno quindicinale di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero delle infrastrutture, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

62. 01. (ex 62. 07.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1 (1.2.10.2, cap. 7060/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 4.000.

Conseguentemente:

*dopo l'articolo 67-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 67-*ter*.

(Ricerca nel settore navale)

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997 n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui ai successivi commi, al Programma di Ricerca nel settore navale del Centro per gli studi di Tecnica Navale

SpA (CETENA) di Genova relativo al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.

all'articolo 69, comma 1, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limite di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 4.000;
2005: – 4.000.

62. 46. (ex 67. 024.) Burlando.

*Dopo l'articolo 67-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 67-*ter (Interventi per la demolizione del naviglio cisterniero)* – 1. Al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del Codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di euro 11 milioni annui, a decorrere dal 2004, per la demolizione di navi cisterna a singolo scafo abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore alle 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 2003 risalga ad oltre quindici anni. Il contributo è concesso alle imprese amatoriali che vendono per demolizione o fanno demolire per proprio conto unità iscritte non oltre la data del 31 maggio 2003 nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, ed alla data stessa di proprietà, o in loro piena disponibilità con contratto di leasing, o altro contratto che prevede l'obbligo di acquisto, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra tale ultima data e il 31 dicembre 2006. Il contributo è pari a euro 130 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità. Il contributo è elevato a 260 euro per le unità di portata lorda non oltre le 10.000 tonnellate. Il contributo delle navi oltre le 10.000 tonnellate non può comunque essere inferiore al massimo contributo erogabile per le navi al di sotto delle 10.000 tonnellate. Il contributo è corrisposto alle condizioni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51 e della decisione della Commissione delle Comunità europee 17 luglio 2002 (GUCE L 307 dell'8 novembre 2002).

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B: voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 11.000 (limiti di impegno);
2005: – 10.000 (limiti di impegno);
2006: – 10.000 (limiti di impegno).

voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 1.000 (limiti di impegno);
2006: – 1.000 (limiti di impegno).

67-*bis*. 029. (ex 67. 061.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Susini, Rognoni, Tidei.

*Dopo l'articolo 67-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 67-*ter (Interventi per la mobilità nell'area metropolitana romana)*- 1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria, del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali, a favore della Provincia di Roma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad interventi:

a) di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;

b) di sviluppo delle infrastrutture viarie;

c) di realizzazione di adeguamento di nodi di scambio ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito « Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana », di seguito denominato « Progetto ». Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; dalla Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.

Conseguentemente:

a) all'articolo 69, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 3.000.

b) all'articolo 69, tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000 (limiti di impegno);
2005: – 15.000 (limiti di impegno).

67-*bis*. 040. (ex 67. 012.) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Milana, Ciani.

(A.C. 4489 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEI PROVVEDIMENTI E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge finanziaria per il 2004 e del disegno di bilancio per il 2004 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti durante l'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio;

rilevato che il disegno di legge finanziaria, delineando la manovra di finanza pubblica per l'anno 2004, appare riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera *e)* della Costituzione;

considerato che in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione l'« armonizzazione dei bilanci pubblici e (il) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali e che tale ambito è altresì richiamato dall'articolo 119 della Costituzione che delinea, per regioni ed enti locali, un ambito di autonomia finanziaria di entrata e di spesa – comprensiva altresì della libertà di stabilire ed applicare tributi e del riconoscimento di un proprio patrimonio – da svolgere in ar-

monia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;

ritenuto che detto coordinamento – come già precisato dalla I Commissione Affari costituzionali nei pareri espressi sulle leggi finanziarie per il 2002 e per il 2003 – non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea e che la necessità di assicurare un coordinamento dell'intera finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari sembra trovare una sua legittimazione nel primo comma del richiamato articolo 117 della Costituzione, ove si fa espresso riferimento ai « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario » come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale;

ritenuto altresì che in tale contesto si colloca la legge finanziaria che, per le caratteristiche che le sono attribuite dalla normativa contabile, sembra rappresentare – come già rilevato dalla I Commissione nel parere sulla legge finanziaria per il 2002 e per il 2003 – la sede idonea per la costituzione del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni, che le misure di carattere finanziario appaiono strumentali a finalità di sostegno in specifici settori, e che, per tali profili esse interessano sia materie riconducibili all'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato – e in particolare alle seguenti: « difesa e Forze armate », di cui all'artico1o 117, secondo comma, lettera *d)* della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », lettera *g)*; « ordinamento civile », lettera *l)*; « previdenza sociale lettera *o)*; « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », lettera *s)*; – sia materie riconducibili all'ambito delle competenze legislative concorrenti Stato-regioni di cui all'articolo 117, terzo comma – in particolare: – « ricerca scientifica e tecnologica »; « tutela della salute »; « governo del territorio »; « protezione civile »; « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale »; « ordinamento della comunicazione »; « commercio con l'estero »; « ordinamento sportivo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità della disposizione recata dall'articolo 5, comma 11, che, nel prevedere l'applicabilità di disposizioni legislative adottate dalle regioni in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuite in materia dalla normativa statale, appare contrastante con la ripartizione delle competenze legislative in materia tra lo Stato e le regioni stabilita dagli articoli 117, secondo comma, lettera *e)*, e 119, secondo comma, della Costituzione, come di recente interpretata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 2003, che ha avuto ad oggetto proprio la disciplina della tassa automobilistica e dell'IRAP.

La I Commissione Affari costituzionali,

esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2004, C. 4489/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2004 e di bilancio pluriennale 2004-2006, C. 4490/A,

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge di finanziaria 2004, C. 4489/A:

10-*bis*.066 Tidei, *10-*bis*.067 Zanella, *10-*bis*.068 Zorzato, 10-*bis*.069 Milana, 10-

bis.070 Montecchi, 10-*bis*.091 Michele Ventura, 10-*bis*.096 Alberto Giorgetti. 10-*bis*.0131 Paniz, .20.4 Del Bono, 20.5 Duilio, 20.6 Lolli, 20.7 Turco, 24-*bis*.9 Mauraudi, 56.12 Vigni, 61.1 Carlucci, *67-*bis*.036 Martella e *67.*bis*.037 Rosato,

ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2004, C. 4489/A;

nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2004 e pluriennale 2004-2006, C. 4490/A, contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 4489 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Al comma 4, sostituire le parole da: interamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, per la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria per interventi a sostegno dell'occupazione e di investimenti nel Mezzogiorno.

1. 1. (ex 1. 2.) Grandi, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Cima, Pistone.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero riduzioni *fino alla fine del comma.*

1. 2. (ex 1. 1.) Grandi, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Cima, Pistone.

Al comma 4, sostituire le parole da: ovvero riduzioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* ; in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

1. 3. (ex 1. 1.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica

14ALA0003990